

**TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLE INDICAZIONI DI LIVELLO LOCALE**

**CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI**

**Art. 32 bis
Studio organico d'insieme**

1. Laddove le norme del presente Titolo fanno riferimento a Studi Organici d'Insieme, questi costituiscono documentazione obbligatoria integrativa da approvarsi unitamente agli elaborati prescritti e secondo le pertinenti procedure urbanistico-edilizie.
2. Lo studio Organico d'Insieme è preordinato a garantire il maggior rispetto possibile dei valori paesaggistici, con particolare riguardo a quelli posti in evidenza dalla documentazione complessiva del Piano, attraverso la valutazione dell'intervento distintamente sotto i seguenti profili:
 - a) dei caratteri linguistici e/o tipologici assunti come riferimento;
 - b) delle interferenze con le visuali panoramiche e dell'impatto con i valori paesaggistici;
 - c) delle connessioni con l'intorno immediato.
3. L'ampiezza del contesto considerato dallo Studio Organico d'insieme ed i relativi elaborati, ove non diversamente previsto dalle presenti Norme sono motivatamente determinati, caso per caso, in funzione delle suddette valutazioni.
4. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Piano lo Studio di cui al primo comma è approvato contestualmente al primo atto da emanarsi dopo tale data.

**Art. 32 ter
Compatibilità tipologica**

1. Laddove le norme del presente Capo richiedono per i nuovi interventi il rispetto delle forme insediative preesistenti, tale condizione deve essere verificata sotto il profilo delle consistenze dimensionali e delle compatibilità con il contesto, avuto riguardo ai requisiti tipologici e funzionali che contraddistinguono le singole attività da insediare.